

DIRETTIVE

LINE

DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 settembre 2007

che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(«direttiva quadro»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
- (2) Ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno della Comunità, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con un'ideale procedura comunitaria basata sul principio dell'armonizzazione totale.
- (3) I requisiti tecnici applicabili ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche e ai veicoli dovrebbero essere armonizzati

e specificati in atti normativi. Tali atti normativi dovrebbero in primo luogo tendere a garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, protezione dell'ambiente, efficienza energetica e protezione contro gli usi non autorizzati.

- (4) La direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, limita l'applicazione della procedura comunitaria di omologazione dei veicoli completi alla categoria M₁. Tuttavia, per realizzare il mercato interno e assicurarne il buon funzionamento, il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le categorie di veicoli, in modo da consentire ai costruttori di beneficiare dei vantaggi del mercato interno mediante l'omologazione comunitaria.
- (5) Per consentire ai costruttori di adattarsi alle nuove procedure armonizzate, si dovrebbe prevedere un lasso di tempo sufficiente prima che l'omologazione comunitaria dei veicoli diventi obbligatoria per i veicoli di categorie diverse da M₁ prodotti in una sola fase. Un periodo più lungo è necessario per i veicoli di categorie diverse da M₁ che richiedono un'omologazione in più fasi, perché a tale procedura parteciperanno i carrozzieri, che dovranno acquisire sufficiente esperienza in questo campo, di modo che le necessarie procedure possano essere convenientemente applicate. Tuttavia, vista l'importanza della sicurezza per i veicoli delle categorie M₂ e M₃, durante il periodo transitorio, in cui è ancora valida l'omologazione nazionale onde consentire ai costruttori di acquisire esperienza in relazione all'omologazione CE di veicolo, è necessario che tali veicoli soddisfino i requisiti tecnici delle direttive armonizzate.

⁽¹⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 370), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 2006 (GU C 64 E del 20.3.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007.

⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.